

ALLEGATO “A”

Relazione ai sensi dell’art. 2500 sexies codice civile

Proposta di trasformazione di DemoCenter-Sipe da società consortile a responsabilità limitata in Fondazione

Premessa

Negli ultimi due anni l’Università di Modena e Reggio Emilia , DemoCenter-Sipe e Reggio Emilia Innovazione hanno operato per dare vita ad un soggetto unico di area vasta per promuovere e sostenere la ricerca ed il trasferimento tecnologico presso le imprese e gli Enti del territorio. DemoCenter-Sipe e l’Università di Modena e Reggio Emilia preso atto, con rammarico, dell’indisponibilità di Reggio Emilia a proseguire, per il momento, nel processo di integrazione, hanno deciso di andare avanti per loro conto avviando un percorso di conferimento di funzioni di trasferimento tecnologico dell’Ateneo (oggi in capo all’ufficio ILO) a DemoCenter-Sipe, ed allo stesso tempo condividendo l’opportunità di formulare una proposta di trasformazione di DemoCenter-Sipe da società consortile a responsabilità limitata in Fondazione di partecipazione.

Vi è infatti la consapevolezza che anche contesti dinamici ed innovativi come quelli della nostra Regione hanno risentito pesantemente, e tuttora risentono, della crisi economica. Siamo di fronte ad un sistema complesso di criticità, che genera situazioni in continuo mutamento, con esigenze e bisogni delle imprese e dei territori che variano rapidamente e che richiedono capacità di modificazioni, prese d’atto e decisioni altrettanto rapide anche da parte degli attori istituzionali principali, per rendere disponibili al territorio ed alle imprese risposte forti sui temi dell’innovazione e della ricerca.

Le ragioni della trasformazione

DemoCenter-Sipe è una società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, partecipata prevalentemente da soci pubblici che detengono oltre il 65,5% del capitale sociale.

Nel codice civile i consorzi non rientrano fra i soggetti imprenditoriali in quanto hanno uno **scopo mutualistico** funzionale all’attività delle imprese che ne fanno parte.

Quando le società adottano uno scopo consortile ad esse vengono applicate tutte le norme relative al tipo di società prescelto, in particolare in questo caso della società a responsabilità limitata.

Pur avendo scelto il contenitore della società consortile a responsabilità limitata, nello statuto di DemoCenter – Sipe, sulla scorta della partecipazione prevalente da parte di soggetti pubblici, sono stati accentuati i caratteri che vanno oltre lo scopo mutualistico fra

imprenditori, specificando che si tratta di un ente senza scopo di lucro che persegue interessi di carattere generale e può svolgere attività commerciali in via non prevalente, in modo che quel contenitore è divenuto sempre più inadeguato, tant'è che recentemente è stato classificato dall'Unione Europea tra gli organismi di diritto pubblico ed è stato iscritto fra gli enti soggetti alla vigilanza dell'AVCP (autorità per la vigilanza dei contratti pubblici). Adottando il contenitore giuridico della fondazione si vanno meglio a riconoscere e ad accentuare tali caratteri non imprenditoriali, con riflessi in particolare sotto il profilo fiscale, in seguito approfonditi, anche se la fondazione potrà continuare a svolgere attività commerciali, ma esclusivamente in via accessoria e non prevalente. Ciò significa che in prevalenza le attività svolte dalla fondazione dovranno in astratto non essere idonee a garantire un equilibrio economico e perciò la parte preponderante dei costi dovrà essere coperta con contributi, sia dei fondatori che di enti pubblici e privati. Pertanto si rafforzerà la classificazione della fondazione, nell'ambito del diritto comunitario, fra gli organismi di diritto pubblico, escludendo la sua classificazione fra le imprese.

Nell'abbandonare la forma della società consortile a responsabilità limitata la scelta della fondazione trova una giustificazione in diversi ordini di motivi:

- Anzitutto la Fondazione di partecipazione è una forma giuridica che ha conosciuto un sempre più ampio apprezzamento per regolare la compartecipazione di soggetti pubblici e privati per il perseguimento di finalità comuni di carattere generale e non lucrativo. Infatti la fondazione di partecipazione è una struttura aperta all'ingresso di nuovi fondatori anche dopo la sua costituzione, ovvero ad altre categorie di stakeholder, quali i partecipanti, ai quali sono offerte delle possibilità di controllo molto limitate sull'attività della fondazione, attraverso i poteri che vengono dati all'assemblea dei fondatori o dei partecipanti, assumendo in questo i caratteri tipici dell'associazione. Dall'altra parte, seguendo le caratteristiche della fondazione, permette a soggetti totalmente differenti, quali le imprese, le associazioni di categoria, gli enti locali, le università, le fondazioni bancarie, di sostenere e promuovere un medesimo progetto destinandogli risorse in via definitiva (i conferimenti al fondo di dotazione) attraverso un soggetto completamente autonomo e non condizionato nel suo operare quotidiano dalle loro molto diverse finalità (lucrative e non lucrative, pubbliche e private) ma da quella stabilita nell'atto di fondazione, un soggetto non contendibile nemmeno dopo la costituzione attraverso operazioni, come le "scalate", tipiche delle società commerciali. In effetti si è riscontrato che molti organismi che lavorano nel campo della ricerca, dove è fondamentale poter accedere a finanziamenti pubblici, hanno adottato a stanno adottando tale schema;
- Le fondazioni bancarie, già attualmente socie di DemoCenter-Sipe, non possono destinare erogazioni a società diverse da quelle strumentali, interamente possedute: lo schema della fondazione può consentire un loro più agevole coinvolgimento anche nella fase erogativa;
- La stessa Università di Modena e Reggio Emilia ha manifestato più volte una preferenza per la fondazione rispetto alla società consortile;

- Anche con riferimento ai Comuni ed alla Provincia, l'abbandono della forma societaria rende certamente non applicabile al nuovo soggetto Fondazione la normativa sulle società a partecipazione pubblica, semplificando il loro coinvolgimento.

D'altra parte, con la trasformazione si potrà perseguire, attraverso la Fondazione, un progetto di piena integrazione di funzioni di Trasferimento tecnologico, oggi esercitate sia da DemoCenter-Sipe che dall'Ateneo, attraverso il proprio ufficio ILO, con il riconoscimento di DemoCenter-Sipe quale interfaccia privilegiata verso il sistema delle imprese.

Circa due anni fa DemoCenter-Sipe ha deciso, in accordo con l'Ateneo, di trasferirsi nel Campus Universitario di Ingegneria, per avviare un processo di integrazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, e ha modificato, anche per tale ragione, il proprio modello organizzativo orientandolo maggiormente alla valorizzazione della conoscenza e dei risultati della ricerca dell'Università stessa.

L'Università di Modena e Reggio Emilia dal suo canto, ha condiviso la necessità della creazione di un punto di riferimento per il mondo produttivo in materia di ricerca e trasferimento tecnologico capace di assicurare una più forte azione di valorizzazione della ricerca, delle competenze e dei laboratori.

Tali percorsi stanno ora portando l'Ateneo e DemoCenter-Sipe alla stipula di un accordo attuativo che prevede proprio il conferimento di funzioni di trasferimento tecnologico: commercializzazione di brevetti, servizi alle spin off e alta formazione, attualmente effettuate dall'Ateneo verso il mondo produttivo, a DemoCenter-Sipe e quindi ad un nuovo soggetto, individuato nella Fondazione di partecipazione, che dovrà assicurare tali azioni verso le imprese, evitando inutili sovrapposizioni e rafforzandone la propria efficacia.

L'Università di Modena e Reggio Emilia ha manifestato l'intenzione di giocare sempre più il ruolo di "fabbrica della conoscenza" per il territorio e l'intenzione di porsi sempre più come partner delle imprese, evidenziando la capacità di incentivare e sostenere la propensione all'innovazione e alla ricerca.

Va sottolineato infatti che nel sistema economico attuale, il passaggio dalla fase di produzione della conoscenza alla fase di ingresso sul mercato di un nuovo prodotto, frutto di quella conoscenza, è sempre più rapido.

Appare quindi fondamentale, per dare vita a strutture eccellenti ed assicurare supporti alla crescita delle imprese, potere disporre di un soggetto giuridico capace di entrare con decisione dentro i processi di innovazione, mirando a rappresentare quei contesti ideali nei quali le imprese e le università possano collaborare stabilmente, dove possano incontrarsi eccellenze di imprese e di ricerca, dove possano nascere e rafforzarsi i migliori talenti necessari alle attività di ricerca e innovazione.

D'altra parte, anche se oggi DemoCenter-Sipe è già il maggior Centro di trasferimento tecnologico e di innovazione della Regione Emilia Romagna vi è la consapevolezza che occorre puntare ad elevare le capacità di intervento e disponibilità di competenze e puntare a creare un'adeguata massa critica, obiettivo certamente meglio perseguibile dall'integrazione tra le funzioni dei due soggetti e dal forte ruolo espresso dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

Una scelta quindi rivolta a crescere, a semplificare e razionalizzare la proposta di trasferimento tecnologico verso le imprese ma anche ad accrescere le proprie capacità di finanziamento.

Mission

La Fondazione persegue interessi generali e si propone di promuovere e realizzare attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico ed i servizi connessi.

La Fondazione affronterà pertanto la questione del trasferimento tecnologico e, più in generale, quella dell'adozione dei risultati della ricerca da parte dei potenziali beneficiari. Questi comprendono sia le imprese, di qualunque dimensione, che possono ricavarne vantaggi competitivi per il mercato, sia gli enti pubblici che possono ottenerne benefici per la società e per i cittadini.

La Fondazione opererà innanzitutto a favore delle imprese e degli enti del suo bacino naturale d'utenza. Tuttavia i risultati della ricerca hanno spesso una portata che travalica questi confini e merita di essere valorizzata su una scala decisamente più ampia, regionale ma anche nazionale e internazionale.

Obiettivi

Intende anzitutto stimolare e rafforzare la collaborazione, la **cooperazione tra Università ed Industria**.

Obiettivo questo che certamente passa dalla necessità di valorizzare maggiormente presso le imprese i risultati della ricerca, la conoscenza delle competenze disponibili e degli strumenti presenti nell'ambito universitario, dalla costruzione di dialogo continuo tra i due soggetti.

La Fondazione si pone poi l'obiettivo della **valorizzazione del capitale umano**, attraverso l'incontro con il sistema delle imprese, con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, i soggetti impegnati nell'ambito formativo, per favorire e rafforzare il trasferimento della conoscenza anche mediante la sperimentazione di modelli formativi innovativi.

Essere una finestra sul futuro, sviluppare progetti miranti a **favorire l'esplorazione e la conoscenza di traiettorie tecnologiche future** con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari svolgendo un ruolo complementare rispetto a quello svolto dalle istituzioni universitarie;

Attivare azioni che favoriscano l'**apertura internazionale** dei territori di riferimento, promuovendo collaborazioni e attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali;

ASSETTO DELLA FONDAZIONE

La compagine sociale della fondazione

Inizialmente faranno parte della Fondazione, in qualità di fondatori, tutti i consorziati della società consortile, quindi le persone giuridiche, pubbliche e private, che si riconoscono nell'Ente, sono interessate ai temi sviluppati e che intendano sostenerlo.

In particolare ne fanno parte:

- Camera di Commercio di Modena;
- Comuni;
- Provincia di Modena;
- Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Bologna;
- Fondazioni Bancarie;
- Imprese

La fondazione è comunque aperta all'ingresso di ulteriori persone giuridiche, pubbliche e private, previa delibera dell'Assemblea, che contribuiscano al fondo di dotazione.

La governance della fondazione

La fondazione di partecipazione è uno schema giuridico che è andato sviluppandosi negli ultimi anni perché rispetto allo schema tipico della fondazione in cui il fondatore si spossa definitivamente di un patrimonio affidandolo in gestione agli organi della fondazione con un vincolo di destinazione, consente una maggiore flessibilità, introducendo all'interno della fondazione alcuni caratteri dell'associazione, ed in particolare la possibilità di modificare costantemente il numero dei soggetti coinvolti nel sostegno della fondazione, volendo anche differenziandoli per categorie (ad esempio i fondatori e i sostenitori).

Tenuto conto dell'ampio numero dei soci presenti nell'attuale società consortile si è scelto di prevedere esclusivamente i fondatori ma di lasciare aperta la possibilità di ampliarne il numero con deliberazione dell'assemblea dei fondatori su proposta del consiglio di amministrazione.

Si è inoltre scelto di adottare il principio di "una testa, un voto", tipico delle associazioni, per le deliberazioni dell'assemblea dei fondatori.

Restano tuttavia fermi altri capisaldi dello schema originario della fondazione, come quello che con la trasformazione le quote di partecipazione al capitale della società consortile si trasformeranno in quote di partecipazione al fondo di dotazione della fondazione e perderanno i caratteri tipici delle quote sociali. Non potranno più essere oggetto di compravendita, né di restituzione in caso di recesso del fondatore o di scioglimento della fondazione. In altre parole saranno acquisite al patrimonio della fondazione a titolo definitivo con l'obbligo di devolverle in caso di scioglimento ad enti aventi finalità analoghe: nell'esperienza recente tuttavia, nelle fondazioni in cui i fondatori sono enti pubblici o altre fondazioni, comunque soggetti non imprenditoriali, si può prevedere, ed è stato previsto nella bozza di statuto allegata, che in caso di scioglimento il patrimonio venga prioritariamente devoluto a tali enti, in proporzione agli apporti al fondo di dotazione dagli stessi effettuati.

Lo schema di governance della fondazione potrebbe essere segnato dalle più recenti esperienze in materia.

Gli organi della Fondazione:

1. L'Assemblea dei Fondatori
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Revisore Legale dei Conti;
5. il Comitato tecnico scientifico;

1. L'Assemblea dei Fondatori

Comprende tutti i fondatori ed ogni fondatore esprime un voto.

Nomina un Amministratore.

Propone i cinque membri del CTS rappresentanti delle imprese fondatrici e di altre imprese.

Nomina il Revisore Legale dei conti, su proposta della Provincia di Modena.

Approva il bilancio di mandato, le eventuali modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

2. Il Consiglio di Amministrazione

E' l'organo di gestione dell'attività della fondazione ed è composto da cinque membri, fra cui il Presidente ed un Vice Presidente.

E' stato previsto un meccanismo di composizione del Consiglio di Amministrazione che dà preminenza al ruolo degli enti pubblici:

- Il Presidente ed un consigliere saranno designati dalla Camera di Commercio di Modena;
- Un membro sarà designato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Un altro sarà designato dal Comune di Modena;
- Infine l'ultimo sarà nominato dall'assemblea dei fondatori che, come si ricorderà delibera con il principio di "una testa, un voto".

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione nominerà al suo interno il vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinando la natura e durata dell'incarico, i poteri gestori, la retribuzione.

3. Il Presidente della Fondazione

Il suo ruolo, statutariamente, è assimilato a quello del Presidente del consiglio di amministrazione delle società: ha la rappresentanza legale, cura i rapporti con i terzi, dà impulso e dirige l'attività del consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico ha una funzione consultiva ed è composto da un numero di 11 membri fra cui un Presidente, che lo dirige. Sei membri, fra cui il Presidente, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Magnifico Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, gli altri cinque membri verranno nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e, per almeno 2/3, dovranno rappresentare le imprese fondatrici. I membri del Comitato tecnico scientifico sono nominati per una durata di tre anni, rinnovabile, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree tecnico-scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.

Profilo fiscale

La trasformazione presenta un profilo fiscale più complesso perché attualmente la consortile dal punto di vista fiscale è assimilata alle società commerciali ed è perciò soggetta sia all'IVA che alle imposte dirette (Irap e Ires); i contributi ricevuti vengono assoggettati alla ritenuta del 4%.

Viceversa la fondazione è un ente non commerciale che non viene tassato finché svolge esclusivamente attività istituzionale ed è invece soggetto d'imposta a tutti gli effetti per le attività commerciali svolte in via accessoria e non prevalente.

Pertanto rispetto ad oggi, il piano dei conti della fondazione dovrà consentire di tenere rigorosamente separata la contabilità che si riferisce all'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.

Quest'ultima non sarà soggetta ad IVA - l'IVA acquisti pagata sarà indeducibile - né ad IRES. Viceversa saranno soggette all'IVA le attività commerciali con diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti che possono essere direttamente riferiti a tale attività e detrazione parziale, sulla base di criteri oggettivi di imputazione, dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente per le due attività. Analogamente, per quanto riguarda le imposte dirette, sarà soggetto ad imposizione l'utile dell'attività commerciale, calcolato sottraendo ai ricavi dell'attività commerciale i costi diretti alla stessa riferibili ed una quota delle spese promiscue pari al rapporto fra i ricavi dell'attività commerciale ed il totale dei ricavi.

Percorso

Civilisticamente il percorso della trasformazione si presenta abbastanza semplice: deve semplicemente essere tenuta un'assemblea straordinaria davanti al notaio che delibera la trasformazione.

Ai sensi dell'art. 2500 *sexies* c.c., il Consiglio di Amministrazione deve predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Questo anche perché i soci assenti o dissenzianti avranno diritto di chiedere il recesso dalla società consortile ante trasformazione. La relazione deve rimanere depositata presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l'assemblea che delibererà la trasformazione.

Dal momento che l'attuale DemoCenter – Sipe è comunque una S.R.L., la trasformazione si configura come di tipo eterogeneo e la delibera di trasformazione dovrà essere assunta ai sensi dell'art. 2500 *septies* con una maggioranza di due terzi.

Poiché attualmente DemoCenter – Sipe è una persona giuridica, perché la trasformazione abbia effetto, si dovrà attendere il riconoscimento giuridico della fondazione, che si ottiene con l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena.

Non solo, a differenza della trasformazione omogenea che ha effetto dall'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2500 c.c., nella trasformazione eterogenea si applica l'art. 2500 *novies* che dispone che "in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso."

Nel lasso di tempo di sessanta giorni individuato per l'efficacia della trasformazione, i creditori possono fare opposizione.

Dal punto di vista fiscale, si porrà il problema di verificare se a seguito della trasformazione vi sarà stato un trasferimento di cespiti dall'attività commerciale all'attività non commerciale con la necessità di assoggettare il trasferimento oltre che all'IVA anche alle imposte dirette sulle eventuali plusvalenze.

Proposta di delibera

Il Consiglio di Amministrazione potrebbe presentare la seguente proposta di delibera assembleare:

1) di trasformare la società da società consortile a responsabilità limitata in fondazione con effetto:

- dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c. 2 c.c., senza che sia stata fatta opposizione alla trasformazione, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori, che non hanno dato il consenso, a norma dell'art. 2500 *novies* c. 1 c.c.;
- dal riconoscimento della fondazione e la sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena a norma dell'art. 2500 c. 3 c.c.;

2) di adottare la denominazione "Fondazione DemoCenter-Sipe";

3) di conservare la sede in Modena, attualmente in Via Vignolese 905

4) di prevedere che la fondazione abbia durata illimitata;

5) di destinare a costituire il patrimonio iniziale della fondazione l'intero patrimonio netto della società, risultante dal bilancio al 31.12.2010;

6) di stabilire che la fondazione sia regolata dallo statuto allegato;

7) di stabilire che fino alla data di effetto della trasformazione resti in carica l'attuale consiglio di amministrazione e che da tale data la fondazione sia amministrata dal consiglio di amministrazione nominato secondo le disposizioni dello statuto della fondazione in sede di delibera di trasformazione;

8) di annullare senza sostituzione le partecipazioni dei soci e di stabilire che gli stessi vengano iscritti nel registro dei Fondatori previsto dall'art. 11 dello statuto;

9) di stabilire che il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti debba essere esercitato a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese di Modena mediante lettera raccomandata a.r., inviata alla società medesima;

10) di stabilire che il primo esercizio della fondazione chiuda il 31 dicembre dell'anno in cui la deliberazione di trasformazione consegue la propria efficacia;

11) di delegare ai componenti del consiglio di amministrazione in via disgiunta fra loro con facoltà di sostituire a sé altri, i poteri occorrenti per effettuare gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni adottate, e in particolare quanto richiesto per il riconoscimento della fondazione e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle Persone Giuridiche, con incarico di apportare a questo atto le modificazioni, che risultassero occorrenti allo scopo."

Timing dell'operazione

TRASFORMAZIONE DI DEMOCENTER - SIPE S.C.A.R.L. IN FONDAZIONE			
C.C.	ADEMPIMENTI	ORGANO DEPUTATO	TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E PUBBLICITA'
Art. 2500 sexies c.c.	Redazione di una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione	Consiglio di Amministrazione	La relazione deve essere depositata presso la sede sociale e deve rimanervi durante i 30 gg precedenti l'assemblea che delibererà la trasformazione
	Convocazione dell'Assemblea per la delibera di trasformazione	Consiglio di Amministrazione	L'assemblea dovrà essere convocata nei termini e modi stabiliti dallo statuto della società trasformanda.
Art. 2500 c.c.	Decisione in ordine alla trasformazione (assemblea straordinaria di fronte a notaio)	Assemblea della società trasformanda (Democenter - Sipe)	L'atto di trasformazione deve essere depositato presso il Registro imprese per l'iscrizione entro 30 gg dalla data della delibera.
Art. 2500 novies c.c.	Efficacia della trasformazione: al verificarsi delle condizioni A) e B)		A) Opposizione ai creditori La trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 gg dall'iscrizione presso il registro delle Imprese dell'atto di trasformazione, salvo che consti il consenso dei creditori ovvero si effettui il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso. I creditori sociali hanno diritto di fare opposizione nel suddetto termine.
D.P.R. 10.02.2000 n. 361 - art. 1 comma 1			B) riconoscimento della fondazione Riconoscimento della fondazione, determinato tramite la sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena
Art. 2500 c.c.			La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, cioè dall'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, salvo quanto previsto nei punti A) e B)